



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 2

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FAR-
MAVI VETERINARI

UFFICIO 3

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

ALLEGATO

E p.c

NAS

IZZSS

CEA
izsto@legalmail.it

ISS
Protocollo.centrale@pec.iss.it

Trasmissione via pec

OGGETTO: chiarimento in merito agli adempimenti per il trasporto dei ruminanti morti diversi dai macellati per consumo umano.

Al fine di fornire chiare indicazioni sulle attività di controllo ufficiale si forniscono i seguenti elementi di chiarimento in merito alla gestione e movimentazione delle carcasse animali.

Ai sensi del Reg. (CE) 999/2001 si ritiene “cl clinicamente **sospetto di TSE**”, un ruminante (bovino, ovino, caprino o bufalino), di qualsiasi età, vivo, abbattuto o morto, che presenti o abbia presentato turbe neurologiche o comportamentali, o un progressivo deterioramento dello stato generale, riconducibile ad una TSE (BSE o scrapie), a cui è verosimilmente connessa anche una lesione del sistema nervoso centrale e per il quale le informazioni raccolte sulla base dell’esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame *post mortem* o di un’analisi di laboratorio, *ante o post mortem*, non consentono di stabilire altra diagnosi.

Si definisce, invece, soggetto a “**rischio di infezione da TSE**”, un bovino o un bufalino morto (diverso dal macellato) o abbattuto, di età uguale o superiore, ai 48 mesi o 24 mesi se proveniente da Paesi membri non inclusi nell'allegato della Dec.2009/719/CE o un ovino o un caprino morto di età superiore a 18 mesi, in attesa del risultato del test rapido specifico.

Si sottolinea che il **prelievo dell'obex** deve essere eseguito per rispondere agli adempimenti OIE (per la conferma annuale dell'Italia come Paese a rischio negligibile) e comunitari (correlati alla sorveglianza imposta da Reg. (CE) n. 999/2001, ai fini del controllo delle TSE, e quindi, l'esame dell'obex, deve essere comunque eseguito su tutte le categorie di soggetti morti, previste dal Regolamento 999/2001, indipendentemente dall'obbligo di certificazione di cui alla presente nota.

Si ricorda inoltre che per i grossi ruminanti, l'esito del test rapido deve essere noto prima del processo di smaltimento della carcassa, per consentire l'attuazione delle eventuali procedure di rintraccio e sanitarie previste in caso di esito positivo. In questa fase la carcassa può essere comunque allontanata dall'allevamento di origine.

Infine, si rammenta che rimane comunque obbligatoria la tempestiva notifica da parte dell'allevatore del decesso degli animali morti, per non incorrere nella violazione di cui al D.Lvo n.225 del 9 luglio 2003 e nelle inadempienze previste dalla Condizionalità.

A tale fine al Servizio veterinario regionale spetta l'organizzazione, e a quello locale, l'esecuzione, della vigilanza sugli adempimenti previsti per gli aspetti di cui sopra, in linea con la presente nota.

Ciò premesso **l'obbligo del certificato sanitario o della controfirma del veterinario ufficiale** vale per:

- la movimentazione di carcasse di animali sospetti “cl clinicamente”;
- la eventuale movimentazione di carcasse positive al test diagnostico rapido specifico, se non si è ancora avuta conferma da parte del centro di referenza;
- la movimentazione di carcasse animali, di qualunque età, verso impianti di trasformazione o di transito che effettuano il recupero delle pelli.

Diversamente, non sono soggetti all'obbligo del certificato sanitario di cui alla presente nota o all'obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul documento commerciale, gli animali morti della specie bovina, bufalina, ovina e caprina, diversi dalle categorie di cui sopra, che rispondano ad entrambi i seguenti requisiti:

- siano stati sottoposti a sorveglianza attiva per le TSE, ai sensi del regolamento (CE) 999/2001, ovvero ovini e i caprini di età uguale o superiore ai 18 mesi, nonché i bovini e bufalini di età uguale o superiore a 48 o 24 mesi (animali non in lista Dec.2009/719 e s.m.i.) **e**
- siano identificati individualmente, fatti salvi i capi per i quali non è obbligatoria l'identificazione se trattasi di animali direttamente destinati al macello, ai sensi dei regolamenti comunitari di base (CE) 1760/2000 e (CE) 21/2004 con le relative s.m.i.

Per i motivi suesposti, si allega il nuovo modello di certificato sanitario per gli animali morti, modificato nella sua parte finale (dichiarazione di avvenuta ricezione da parte del destinatario), in accordo con le nuove e vigenti linee guida del Reg (CE) n. 1069/2009.

La presente integra la nota n. 20177 del 14 maggio 2018 e ne sostituisce l'allegato.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to* Silvio Borrello

IL DIRETTORE GENERALE
F.to* Dr. Massimo Casciello

** Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

Referenti:

Tiziana Serraino

Tel: 0659942816

Email: t.serraino@sanita.it

Maria Gabriella Perrotta

Tel: 06.5994.693

Email: mg.perrotta@sanita.it

ALLEGATO

Intestazione Autorità Competente

CERTIFICATO SANITARIO PER IL TRASPORTO DI ANIMALI MORTI(*)

N° Certificato _____

REGIONE _____

A.S.L. _____

ALLEVAMENTO []

SPOGLIE ANIMALI ABBANDONATI []

Codice Azienda I _____ I _____ I _____ I _____

PROPRIETARIO	DETENTORE	LOCALITA'	COMUNE	PROV

IDENTIFICAZIONE DEL/DEGLI ANIMALE/I

N°	SPECIE	RAZZA	Peso Kg.	SESSO	DATA DI NASCITA (giorno-mese-anno)	MARCA AURICOLARE/TATUAGGIO (compilare con attenzione)															
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /																
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /																
				<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	/ /																

In data odierna il sottoscritto ha sottoposto a visita sanitaria il/i capo/i sopra indicato/i

MORTO/I []

ABBATTUTO/I D'URGENZA []

ABBANDONATO []

per.....

Ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, si dispone per l'invio a: Inceneritore[] Impianto di trasformazione[] Impianto di magazzinaggio con o senza manipolazione[] Ist. Zooprofil. Sperimentale[] - Ai sensi delle Linee guida nazionali approvate il 7 febbraio 2013: contenitori di stoccaggio autorizzati da Regione o P.A.[]

ANIMALE DA SOTTOPORRE A PRELIEVO DELL'OBEX PRESSO L'IMPIANTO DI DESTINAZIONE:



(in questo caso controllare con attenzione i dati relativi a: codice azienda, sesso, data di nascita e marca auricolare)

DATA/...../.....

Il Veterinario Ufficiale

timbro (o nome e cognome) e firma

*Bovini bufalini ovini o caprini :

- sospetti "cl clinicamente" per TSE;
- Positivi al test diagnostico rapido specifico;
- di qualunque età, destinati ad impianti di trasformazione o di transito che effettuano il recupero delle pelli.

3 copie: 1 Veterinario ASL provenienza - 1 impianto di destinazione - 1 copia proprietario\detentore